

## Sicurezza/1

GLI OBBLIGHI DELLA 231

# Per la valutazione dei rischi: può bastare un addendum

Non è d'obbligo la revisione per attività non caratterizzate da un'esposizione professionale

Daniele Piva

Per le aziende i rischi di contagio di lavoratori e terzi (collaboratori, consulenti e così via) chiamano in gioco i reati-presupposto di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime (si veda l'articolo 25-septies del Dlgs 231). Da un lato, infatti, stando all'articolo 42 Dl 18/2020, anche alla luce dei chiarimenti della circolare Inail 13 del 3 aprile, i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro assurgono a infortuni. Dall'altro, la violazione delle misure di contenimento da parte del datore di lavoro, soggetto apicale ai fini del Dlgs 231/2001, potrebbe essere commessa proprio nell'interesse o a vantaggio della società (per esempio per risparmiare sui costi ovvero per non limitare la produttività nella fase dell'emergenza).

## IL RISCHIO BIOLOGICO

D'altro canto, nella valutazione del rischio biologico, cui si garantisce attuazione proprio attraverso i modelli organizzativi (si veda l'articolo 30, comma 1, lettera b), Dlgs 81/2008), rientrano le malattie che possono essere contratte o le patologie di cui è affetto il singolo lavoratore, nonché eventuali situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente (si veda l'articolo 271, lettere b), d) ed e) del Dlgs 81/2008) mentre il corrispondente allegato XLVI include nella classificazione degli agenti biologici quelli che possono provocare malattie gravi e propagarsi nella comunità in base all'articolo 268, comma 1, lettera c) del Dlgs 81/2008. Né, tantomeno, può esservi alcuna deroga nel caso di lavoro agile dal momento che i rischi non riguardano solo quelli localizzati presso la sede aziendale (si vedano le sentenze della Cassazione IV, 27871/2019; IV, 14270/2019; IV, 6121/2018; V, 45808/2017). Peraltro, il nesso tra contagio e lavoro si presta ad allargare la responsabilità in quanto formulato in termini occasionali e non necessariamente causali, in modo da potersi includere qualsiasi contagio avvenuto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa o di attività strumentali o accessorie.

## I PUNTI CHIAVE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEL CONTAGIO



### La responsabilità

Il giudizio di responsabilità per il datore di lavoro dipende dall'accertamento del nesso causale tra l'omessa predisposizione di misure ad hoc e il singolo infortunio del lavoratore, a fronte dell'elevata capacità diffusiva del Coronavirus e dall'attuale incertezza del quadro scientifico di riferimento.

### Rischio biologico

Nella valutazione del rischio biologico, cui si garantisce attuazione proprio attraverso i modelli organizzativi (si veda l'articolo 30, comma 1, lett. b), Dlgs 81/2008), rientrano le malattie che possono essere contratte o le patologie di cui è affetto il singolo lavoratore, nonché eventuali situazioni rese note dall'autorità sanitaria.

## IL VALORE DEL NESSO CAUSALE

Il giudizio di responsabilità dipenderà, allora, dall'accertamento del nesso causale tra l'omessa predisposizione di misure ad hoc e il singolo infortunio, a fronte dell'elevata capacità diffusiva del coronavirus e dall'incertezza del quadro scientifico di riferimento (in tema, per esempio, di permanenza del virus sulle superfici, della sua diffusione nell'aria, dei tempi di incubazione, della misura del distanziamento sicuro o dell'efficacia di sostanze disinfettanti e così via). Come è noto, le misure richieste alle imprese (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate e uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, spostamenti e riunioni, pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale, gestione di spazi comuni, persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, organizzazione, gestione di persone sintomatiche, istituzione di un Comitato di controllo interno) sono ad oggi individuate nel Protocollo condiviso con le rappresentanze sindacali il 14 marzo. Si tratta, dunque, di darvi immediata attuazione, su iniziativa o comunque sotto il controllo del proprio organismo di vigilanza, mediante atti ad hoc secondo la modellistica indicata da Confindustria sin dal 19 marzo o, meglio ancora, attraverso un unico protocollo anticontagio idoneo a

garantire un coordinamento con i sistemi di sicurezza dell'azienda.

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Quanto, infine, all'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, dei piani di emergenza come dell'informativa scritta annuale sulla sicurezza del lavoro agile (si veda l'articolo 22 della legge 81/2017) o persino dei piani di cantiere, può ritenersi che, come indicato nella nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro 89 del 13 marzo, per attività non caratterizzate da un'esposizione professionale al rischio di contagio, esso non costituisca un obbligo formale ma semmai solo un'opzione di metodo rimessa alla discrezionalità di datori di lavoro, committenti, coordinatori e appaltatori: costoro, previa consultazione del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, potrebbero limitarsi a predisporre appendici ad hoc tenendo sempre conto che, oltre alle contravvenzioni connesse all'inosservanza di singole misure (si veda l'articolo 55, comma 5, lettere da a) a e) o l'articolo 282 commi 1 e 2, lettera a), a fondare la colpa infortunistica può comunque bastare anche solo il richiamo all'articolo 2087 del Codice civile (si vedano le sentenze della Cassazione, IV, 12876/2019; IV, 18409/2018).

**La compliance.** Si rischia la violazione del Dlgs 231/2001

## Modelli organizzativi, vigilanza da rafforzare

Bruno Giuffrè  
Andrea Milani

Tra i rischi legali connessi al pericolo di contagio da Covid-19 vanno certamente considerati i rischi per possibili violazioni del Dlgs 231/2001, diretti e indiretti. Quanto ai rischi diretti, il Dl 18/2020 ha reso chiaro che il contagio, se si è verificato «in occasione di lavoro», costituisce infortunio in base al Dlgs 81/08, con la conseguente possibile contestazione alle imprese dell'illecito amministrativo collegato ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (si veda l'articolo 25-septies del Dlgs 231/2001).

Quanto ai rischi indiretti, il ricorso in massa allo smart working e la crescita esponenziale dell'utilizzo di strumenti informatici, l'accesso ad ammortizzatori sociali e benefici fiscali, i rapporti con la pubblica amministrazione nell'emergenza, la riconversione delle produzioni, il reperimento e la commercializzazione di beni necessari alla gestione dell'emergenza e infine la rappresentazione contabile e bilancistica degli effetti economico-finanziari della crisi rappresentano (anche) mutazioni importanti del profilo di rischio delle imprese previsto dal Dlgs 231/2001, che il modello 231 deve essere pronto a recepire. In tale contesto, l'Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza (Aodv231) ha pubblicato il Position paper «Doveri e ambiti di attivazione dell'Odv in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende», che fornisce agli Odv linee guida operative sugli ambiti di attivazione connessi a tali rischi.

Fermi i poteri e doveri legislativamente definiti per l'Odv (come recita l'articolo 6 del Dlgs 231/01: l'Odv è tenuto a «vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento») e non ha quindi nessun compito gestorio e nessun ruolo consulenziale) e per gli organi sociali di amministrazione e controllo, il Position paper fornisce indicazioni concrete sulle azioni che l'Odv dovrebbe intraprendere in questo periodo.

Innanzitutto, si ritiene che l'emergenza di per sé non renda ne-

cessario un aggiornamento del modello 231: in un modello 231 predisposto e mantenuto a regola d'arte i rischi indiretti devono essere identificati e presidiati e il sistema dei controlli deve già essere in condizione di adattarsi e a reagire all'intensificarsi di tali rischi. In ambito di salute e sicurezza, l'emergenza impone invece di implementare il sistema gestionale sottostante al modello 231, tramite ad esempio un addendum al documento di valutazione dei rischi.

Non si può escludere che la gravità del pericolo, da un lato, e le modifiche all'organizzazione e alle attività aziendali rendano opportuno un aggiornamento del modello 231 in presenza di un rischio del tutto nuovo e laddove il modello 231 vigente non presenti quelle caratteristiche di ampiezza e flessibilità che gli consentano di adattarsi ai nuovi profili di rischio, venendo a costituire un presidio adeguato anche rispetto a questi ultimi.

Quanto al funzionamento e al rispetto, in azienda, del modello 231, con riferimento ai rischi indiretti, l'Odv prosegue nella sua attività di vigilanza concentrandosi sull'applicazione dei protocolli preventivi alla luce della più ampia casistica che può ora presentarsi. Con riferimento al rischio diretto, secondo l'Aodv231 gli interventi dell'Odv si esplicano nei seguenti ambiti: a) flussi informativi in materia di salute e sicurezza e intensificazione/specificazione degli stessi; b) ricezione e analisi di eventuali segnalazioni (anche di whistleblowing); c) confronto con gli organi di controllo societario, nonché d) input informativi sui provvedimenti emergenziali, con richiesta di informazioni circa i conseguenti adempimenti da parte della società (implementazione del Dvr, azioni mitigatorie approntate, chiusura o prosecuzione dell'attività in conformità alle disposizioni emanate e con adozione delle misure di sicurezza necessarie, e così via). Si tratta degli interventi minimi necessari per tutelare le imprese rispetto ad una nuova ondata di imputazioni penali ed ex Dlgs 231/2001 che facilmente seguiranno la crisi e di cui già si notano le prime avvisaglie.